



## POLIZZA PRESTAZIONI ACCESSORIE

Il Consiglio di Amministrazione informa tutti i lavoratori iscritti a **FONCER** che, a partire dal 1° Agosto 2005, è attiva una polizza assicurativa, stipulata con **Generali Vita**, che dà diritto alla corresponsione di una prestazione accessoria in forma capitale in caso di premorienza o invalidità totale e permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro. Si intende colpito da invalidità totale e permanente il lavoratore che, per sopravvenuta malattia o lesione organica, abbia ridotto in modo permanente la propria capacità all'esercizio della sua professione o mestiere in misura almeno pari a 2/3 e sempre che tale evento abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa.

### Destinatari

Possono beneficiare della polizza assicurativa tutti i lavoratori iscritti a **FONCER** in regola con le contribuzioni, di età compresa tra i 18 e i 64 anni di età.

Il sinistro sarà erogato soltanto se il premio corrispondente è stato pagato.

### Chi non ha diritto alla copertura

Sono esclusi dalla copertura coloro che:

- 1) al momento dell'evento abbiano cessato l'attività lavorativa;
- 2) abbiano deciso di conferire solo il TFR, compresi i silenti, o abbiano deciso di sospendere la contribuzione;
- 3) la cui azienda abbia interrotto la contribuzione (aspettativa, omissione, CIGS, etc.).

### Costo della polizza

Il premio assicurativo della polizza è interamente sostenuto dall'azienda.

### Capitale assicurato

Il lavoratore, o i suoi eredi, avrà diritto a un importo pari al 18% della propria retribuzione annuale utile al calcolo del TFR, moltiplicato per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età con un minimo di un anno. L'importo non è soggetto a tassazione.

A titolo esemplificativo nel caso di un lavoratore di età pari a 40 anni e con una retribuzione annua di **Euro 24.000**, in caso di sinistro, allo stesso, o ai suoi eredi, verrà erogato un importo di **Euro 86.400** (18% di 24.000 Euro = 4.320 x 20 anni).

Qualora tra i familiari a carico dell'iscritto vi sia almeno un figlio minore l'importo sarà pari al 22,50% (anziché al 18%) della retribuzione annuale utile al calcolo del TFR, moltiplicato per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età con un minimo di un anno.

Qualora tra i familiari a carico dell'iscritto vi sia almeno un familiare non autosufficiente l'importo sarà pari al 45% (anziché al 18%) della retribuzione annuale utile al calcolo del TFR, moltiplicato per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età con un minimo di un anno.

## **Esclusioni**

Il rischio di morte e di invalidità totale e permanente è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali.

E' esclusa dalla garanzia soltanto la morte e l'invalidità totale e permanente causata da:

- ✓ attività dolosa del beneficiario;
- ✓ partecipazione del beneficiario a delitti dolosi;
- ✓ uso di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura - e alle relative prove o allenamenti;
- ✓ partecipazione dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta della Contraente;
- ✓ incidente di volo se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ✓ atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari e/o batteriologiche e/o chimiche;
- ✓ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo - naturali o provocati - e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono inoltre esclusi dalla garanzia per invalidità permanente quei lavoratori ai quali sia stata già riconosciuta una invalidità pregressa prima dell'ingresso in copertura e l'invalidità o permanente sia dovuta a malattia in lesione ad essa correlata.

## **Designazione in caso di morte**

In caso di morte dell'assicurato, i designati dell'assicurazione saranno i soggetti indicati dall'assicurato stesso attraverso una manifestazione di volontà scritta o, in mancanza di designazione, gli eredi testamentari o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi. In caso d'invalidità totale e permanente, invece, sarà l'assicurato medesimo.

## **Invalidità permanente**

Il riconoscimento dello stato di invalidità permanente è immediato nel caso di avvenuto riconoscimento al diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità da parte dell'Ente Previdenziale.

## **Riservatezza dei dati personali**

La Contraente e la Compagnia si impegnano, ciascuno in qualità di titolari per i servizi di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali relativi agli aderenti acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione, adempiendo agli obblighi previsti dalla normativa vigente per la protezione dei dati personali degli assicurati.

## **Documentazione e modalità di liquidazione del capitale**

Al fine di poter procedere alla liquidazione è necessario inviare alle Assicurazioni Generali i documenti necessari.

L'apposita modulistica potrà essere richiesta a **FONCER**.

Ogni pagamento viene effettuato agli aventi diritto direttamente dalla Direzione Generale della Compagnia Generali Vita SpA in Mogliano Veneto (TV) entro trenta giorni dal ricevimento.